REGIONE PUGLIA

Teatro Pubblico Pugliese

N. 023222 DI REP.
DEL 15/5/2020

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo delle Azioni di cui Fondo speciale cultura e patrimonio culturale – L.R. n. 40/2016 art. 15 (nel prosieguo: Fondo Speciale).

PREMESSO CHE

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali";
- in base all'articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la pianificazione strategica in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
- il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (di seguito TPP), istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975, successivamente trasformato per effetto della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990 in Ente Pubblico Economico, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia (L.R. 16 Aprile 2007 n.10 art.47 e D.G.R. n.551 del 9 Maggio 2007) quale socio di maggioranza;
- il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura prevede, ai sensi della citata legge regionale istitutiva e del vigente statuto, tra le proprie finalità istituzionali, "la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo e, con ciò, la crescita ed il consolidamento

sull'intero territorio regionale del pubblico e dell'attrattività del territorio medesimo attraverso lo spettacolo dal vivo";

- il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura è stato uno dei principali attuatori di una serie di interventi nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007/2013 e del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2007-2013, che hanno perseguito il prioritario obiettivo di migliorare l'attrattività del territorio regionale a fini turistici, attraverso la valorizzazione e promozione dello spettacolo dal vivo: musica, teatro e danza quali strumenti di diffusione della cultura regionale e importanti attrattori immateriali per lo sviluppo di una complessiva strategia di marketing territoriale;
- Il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura non svolge sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo di cooperazione;
- la Regione Puglia/Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e promozione dell'intero sistema cultura, nonché le priorità di intervento, ha avviato la costruzione di un piano strategico della cultura per la Puglia 2017-2025;
- la Giunta Regionale, con DGR n. 50 del 29 gennaio 2016 nell'ambito del POC Puglia - Linea 4 "Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale", ha individuato il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura quale responsabile dell'elaborazione del "Piano strategico regionale della Cultura";
- la Giunta Regionale, con DGR n. 1233 del 2 agosto 2016, ha approvato l'unico livello di progettazione del "Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia" curato dal TPP, costituendo un gruppo di lavoro congiunto per l'attuazione dello stesso;
- in coerenza con quanto previsto dall'unico livello di progettazione, il TPP sta procedendo alla definizione delle linee strategiche di indirizzo, evidenziando e approfondendo, in sinergia con Assessorato e Dipartimento, una serie di azioni "work in progress" che si configurano quali azioni pilota di attuazione di quanto già emerso e analizzato nel corso degli incontri territoriali con gli operatori pubblici e privati del settore culturale regionale, tra cui la valorizzazione del sistema delle attività culturali e di spettacolo dal vivo;
- tale azione "work in progress" intende valorizzare, rilanciare e promuovere il sistema delle attività culturali e di spettacolo dal vivo, offrendo agli operatori pubblici e privati gli strumenti per qualificare la propria offerta, migliorando le competenze artistiche e professionali coinvolte, la capacità di presenza e, quindi, la competitività sul mercato nazionale e

internazionale, nonché per potenziare e qualificare la domanda. Un complesso di attività per la promozione del sistema culturale e quindi del patrimonio materiale e immateriale regionale;

- con legge regionale n. 40 del 30.12.2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017) all'art. 15 è stato istituito il "Fondo speciale cultura e patrimonio culturale";
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 2325 del 12/12/2019 avente ad oggetto "Fondo speciale cultura e patrimonio culturale: approvazione terzo piano di utilizzo del Fondo per il 2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3 della L.R. 40/2016", si è provveduto ad approvare il terzo piano di utilizzo dettagliato del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale-L.R. n. 40/2016 - art. 15, per le iniziative di cui all'allegato della medesima deliberazione;
- tra gli interventi del piano di dettaglio del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale, la Giunta Regionale ha individuato una serie di progetti, tesi a fornire risposte immediate al territorio in tema di valorizzazione e fruizione culturale, da attuare attraverso un accordo di cooperazione con il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura;
- il TPP si configura quale Amministrazione Aggiudicatrice con cui procedere alla sottoscrizione dell'accordo di cooperazione ex. Art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento delle attività di cui al Fondo speciale cultura e patrimonio culturale;

CONSIDERATO CHE

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico

attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;

- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
  b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
  c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".*
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
  A. l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
  B. alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
  C. le Parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
  D. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

E. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

VISTI

- la DGR n. 50/2016 che individua il TPP, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di ente strumentale, quale responsabile dell'attuazione del progetto strategico della Cultura per la Puglia nell'ambito del POC Puglia - Linea 4 "Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale;
- la DGR n. 1233 del 2 agosto 2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato l'unico livello di progettazione del "Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia" curato dal Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura;
- la L.R. n. 40/2016 art. 15;
- la DGR n. 2325 del 12 dicembre 2019, con cui la Giunta Regionale ha approvato il terzo piano di utilizzo del Fondo Speciale cultura e patrimonio culturale per l'anno 2019;
- la Determinazione del Direttore di Dipartimento n. 49 del 23/04/2020, con cui è stato stabilito di adottare il presente schema di Accordo di cooperazione, sulla base di quello già approvato con DGR n. 2321 del 11 dicembre 2018 per il Fondo Speciale cultura e patrimonio culturale - anno 2018, considerata la stessa natura degli interventi e delle risorse da impegnare;
- la L.R. del 29 aprile 2004, n. 6, in materia di spettacolo e di attività culturali;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 471/1980;
- la L.R. del 16 Aprile 2007 n.10 art.47 e la D.G.R. n. 551 del 9 Maggio 2007;
- l'articolo 15 della Legge n. 241/90.

- l'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

TRA

Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia - con sede legale in Bari, via Lungomare Nazario Sauro, n. 33 - 70121 (C.F. 80017210727), rappresentato dal Direttore di Dipartimento, dott. Aldo Patruno, domiciliato presso la sede del Dipartimento

E

il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura - con sede legale in Bari, via Imbriani n. 67 - 70121, (C.F. 01071540726), rappresentato dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore, dott. Giuseppe D'Urso, domiciliato per la carica presso la sede del TPP

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto e finalità dell'Accordo di cooperazione)

1. La Regione Puglia e il TPP concordano di definire ogni iniziativa utile all'implementazione ed attuazione delle Azioni di cui al Fondo speciale cultura e patrimonio culturale in coerenza con il Piano di utilizzo dettagliato del Fondo, approvato con DGR n. 2325 del 12/12/2019 da realizzare a valere sulle risorse di cui allo stesso fondo, per un importo complessivo pari ad **€ 382.786,60**, al fine di perseguire l'obiettivo di valorizzare, rilanciare e promuovere il sistema delle attività culturali e di spettacolo dal vivo pugliese mediante la messa a punto di azioni efficaci ed interventi integrati.
2. In particolare, tenuto anche conto dei risultati positivi conseguiti nel quadro degli interventi realizzati negli anni passati a sostegno delle politiche regionali di promozione e sviluppo delle attività culturali e dello spettacolo dal vivo sul territorio, tra cui anche le attività del Fondo

cultura sia per l'anno 2017, sia per l'anno 2018, le parti intendono collaborare in maniera sinergica con l'obiettivo di promuovere e sostenere la diffusione delle attività culturali e di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita e la formazione del pubblico, il rinnovamento e l'internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera delle attività culturali e di spettacolo, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione e dell'attrattività del territorio pugliese attraverso la cultura.

Art. 2

(Impegni delle Parti)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente accordo, e degli obiettivi di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
   a) la Regione Puglia/il Dipartimento:
      - definisce le priorità strategiche di attuazione delle azioni di cui al Fondo speciale cultura e patrimonio culturale;
      - coordina il processo di attuazione delle suddette azioni, assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione regionale;
      - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative nonché i propri database informativi.
   b) il TPP:
      - declina operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;
      - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività di cui al Fondo speciale cultura e patrimonio culturale, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi a ciò necessari;
   c) le Parti collaboreranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), alla predisposizione del progetto di attuazione delle azioni di cui al Fondo speciale cultura e patrimonio culturale, nei quali vengono individuate e definite le attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire, le modalità di esecuzione, i costi complessivi per le azioni individuate, la regolazione dei relativi flussi finanziari, il cronoprogramma, le risorse umane e materiali per l'esecuzione

delle azioni, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali.

Art. 3

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per l'intero periodo utile alla gestione e chiusura delle Azioni di cui al Fondo speciale cultura e patrimonio culturale, come definito nel cronoprogramma di cui all'Art.2, lettera c).
2. Le Parti si danno atto e convengono che tali azioni dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo la tempistica indicata nei progetti di attuazione di cui al Fondo speciale cultura e patrimonio culturale, condivisi nell'ambito del Comitato di Attuazione di cui all'art. 10 del presente Accordo, ovvero nella diversa tempistica eventualmente concordata tra le Parti in momento successivo e puntualmente indicata nell'aggiornamento del citato cronoprogramma, ma comunque nel rispetto dei termini di chiusura del Fondo.

Art. 4

(Modalità di Collaborazione)

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
2. Per la realizzazione delle azioni di cui al Fondo speciale cultura e patrimonio culturale, oggetto del presente accordo, la Regione attiva risorse finanziarie a valere sulla L.R. n. 40/2016, in misura sufficiente alla copertura ed al rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine economico per le attività svolte.

Art. 5

(Procedura di rimborso dei costi)

1. Il rimborso dei costi sostenuti avverrà previa rendicontazione degli stessi, secondo i meccanismi di anticipazione e saldo definiti nei progetti attuativi di cui al precedente art. 2, lettera c), nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione.
2. Le Parti devono predisporre, in attuazione delle disposizioni previste dai regolamenti comunitari sulla gestione dei fondi derivante da programmazione unitaria, una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.
3. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.
5. Con riferimento ai costi per spese di viaggio, vitto e alloggio, questi sono riconosciuti e imputati nei limiti degli importi previsti dal Regolamento Regionale n. 746/2011 e ss.mm.ii.

Art. 6

(Variazioni di progetto)

1. Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni ai progetti attuativi, di cui al precedente art. 2 lettera c), nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo comune di sviluppo del sistema culturale e nello specifico di spettacolo dal vivo e promozione dell'immagine della Regione Puglia, purché concordate e approvate all'interno del Comitato di attuazione di cui al successivo art. 10.
2. Le modifiche ai richiamati progetti attuativi non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

Art. 7

(Referenti)

1. Le Parti possono nominare referenti delle attività di progetto dandone comunicazione all'altra parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 8

(Rettifiche finanziarie)

1. In quanto applicabile, si rimanda all'art. 143 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene ad ogni ipotesi di "recupero" dei contributi versati a fronte di spese dichiarate irregolari e, quindi, non finanziabili.

Art. 9

(Recesso)

1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso l'inadempimento dell'altra Parte.

Art. 10

(Comitato di attuazione)

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, il Comitato di attuazione composto da:
   - per il Dipartimento: il Direttore o, in sua vece, un delegato;
   - per il TPP: il Presidente e il Direttore, o loro delegati.
2. Il Comitato provvede a:
   - predisporre il progetto di attuazione di cui all'art. 2 lettera c);
   - programmare e monitorare l'espletamento di tutte le azioni previste dal presente Accordo.

Art. 11

(Disposizioni generali e fiscali)

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti, e approvata dai rispettivi organi deliberativi.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviano espressamente alla disciplina del codice civile.
5. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 12

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per la Regione Puglia:
Direttore, Aldo Patruno
Lungomare Starita, 4 – Fiera del levante, Pad. 107
Tel/fax: 080 540 5615 / 6510
e-mail: dipartimento.turismocultura@regione.puglia.it
pec: direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it

b) per il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura:
Presidente, Giuseppe D'Urso
Via Imbriani n. 67 – 70121 Bari
Tel. 080 558 0195
Fax 080 554 3686

Email: presidenza@teatropubblicopugliese.it
pec: tpp@pec.it

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Regione Puglia *Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio*	*Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura*
Aldo Patruno	Giuseppe D'Urso

** Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-05-26 07:24:45 (UTC)

File verificato: H:\AAAATTI DA REPERTORIARE E REPERTORIATI\Diogene -13_MAGGIO_2020-Campanela_Asselta\AccordoCooperazione_TPP_fondo_cultura2019_DGR_2325_2019.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	D'URSO GIUSEPPE
Firma verificata:	OK
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 26/05/2020 07:00:37

Dati del certificato del firmatario **D'URSO GIUSEPPE:**

Nome, Cognome:	GIUSEPPE D'URSO
Numero identificativo:	18650550
Data di scadenza:	15/07/2021 23:59:59
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2:	PATRUNO ALDO
Firma verificata:	OK
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 26/05/2020 06:30:00

Dati del certificato del firmatario **PATRUNO ALDO:**

Nome, Cognome:	ALDO PATRUNO
Organizzazione:	REGIONE PUGLIA/80017210727
Numero identificativo:	201614893636
Data di scadenza:	30/05/2022 21:59:59
Autorità di certificazione:	InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, 07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS):	http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2016 | P.IVA 07945211006

Il futuro digitale è adesso